Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2848

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BODEGA e MAZZATORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2011

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato alla revisione delle disposizioni costituzionali relative al numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso dei dibattiti sviluppatisi negli ultimi vent'anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato, da più parti si è invocata la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La Lega Nord non si è limitata ad affermazioni di principio o ad un sostegno solo formale a questa ipotesi di riforma, ma ha sempre proposto questa riforma e ha dato il proprio voto convinto alle proposte di volta in volta giunte all'esame del Parlamento.

Basti ricordare che la proposta di revisione del titolo V della parte II della Costituzione approvata nella XIV legislatura dall'allora maggioranza di centrodestra (legge 18 ottobre 2001, n. 3) prevedeva una significativa riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso modo la Lega Nord si espresse favorevolmente sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla cosiddetta «bozza Violante», discussa nella scorsa legislatura.

Il significato della presentazione di questo disegno di legge di revisione costituzionale è perciò quello di chiamare ad un atto di serietà e di responsabilità tutte le forze politiche che, a parole, si dichiarano favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari, ma che, di fatto, non assumono né assecondano iniziative in questa direzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per duecentoquarantasei».

Art. 2.

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

€ 1,00